



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro Delibere di Consiglio
N.23 del 27-05-2022

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) E
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNUALITA' 2022

L'anno duemilaventidue , il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 18:00 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Enrico Valentini	Sindaco	Presente
Elisabetta Carletti	Consigliere	Presente
Lucia Proietti	Consigliere	Presente
Sabrina Annibali	Consigliere	Presente
Maurizio Gervasi	Consigliere	Assente
Marco Brunelli	Consigliere	Presente
Annalisa Alessandrini	Consigliere	Presente
Filippo Malacchi	Consigliere	Presente
Diego Leonardi	Consigliere	Presente
Elisa Benvenuta	Consigliere	Presente
Alice Chinnici	Consigliere	Assente
Andrea Cimarelli	Consigliere	Presente
Manuel Bastianini	Consigliere	Assente

Assegnati n .13	In carica n. 13
Presenti n . 10	Assenti n. 3

Assiste il Segretario Comunale Giulio Massi.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Carletti Elisabetta nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Vengono nominati dal Presidente scrutatori i sig.ri :

Lucia Proietti
Diego Leonardi
Andrea Cimarelli



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che con deliberazione consiliare n.6 del 10.02.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024;

Visto altresì che con deliberazione consiliare n.5 del 10.02.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla tassa sui rifiuti che: in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”*, stabiliti dalla Legge 14 novembre 1995, n.481, istitutiva dell'Autorità stessa;

Visto l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, il quale stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI”*;

Richiamate le deliberazioni ARERA:

- n.443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);
- n.444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n.57 del 03/03/2020, contenente le semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria;
- n.2 del 27/03/2020, riguardante chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria;



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

- n.148/2020 del 05/05/2020 e n.238/2020, di previsione misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività per emergenza da COVID-19;
- n. 493/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n.443 in merito alla procedura di approvazione del Piano tariffario prevede all'art.6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal metodo MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, corredato di tutte le informazioni e degli atti necessari alla validazione;

Evidenziato che con Delibera 26 ottobre 2021 n. 459/2021 di Arera, avente ad oggetto "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti MTR 2", è stato introdotto il nuovo sistema di calcolo del metodo tariffario rifiuti;

Vista l'urgenza del rispetto dei termini di approvazione dei PEF, l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico A.U.R.I., con mail del 19.05.2022 ha trasmesso in via ufficiosa il PEF 2022, deliberato in data 18.05.2022, precisando che la versione ufficiale da considerare a tutti gli effetti è quella depositata in atti e che perverrà quale allegato, parte integrante, alla sopracitata Deliberazione Assemblea AURI n. 3/2022;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2022 è pari ad Euro 1.138.782,00 , e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa è pari a Euro 315.923,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla parte variabile della tariffa è pari ad Euro 822.859,00;

Preso atto che con deliberazione consiliare deliberata in data odierna, si è provveduto ad adeguare il Pef trasmesso da Auri al bilancio di previsione, e contestualmente ad utilizzare la parte del Fondo vincolato relativo alle risorse assegnate a titolo di Tari per l'anno 2020 per l'importo di Euro 19.806,58 limitatamente per alcune categorie di esercizi commerciali riducendo pertanto l'importo massimo della bollettazione;

Constatato che il dl "Milleproroghe" prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno e che il medesimo dispone lo slittamento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2022 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

Visto il comma 683, che recita:

683. "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità' competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività' nonché' della tipologia e della destinazione degli immobili."

Visto l'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei Comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Viste le modifiche normative apportate dall'art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

-15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

-15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

Richiamato l'art. 28. del Regolamento Comunale approvato in data odierna, che recita: *“Ulteriori riduzioni ed esenzioni 1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, in recepimento di specifiche disposizioni normative o per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico”*.

Visto il protrarsi dello stato di emergenza fino al mese di marzo 2022, e tenendo conto dei delicati risvolti economici che l'emergenza da Covid-19 ha prodotto determinando una crisi economica per l'intero territorio, con ricadute negative su tutta la popolazione e sulle utenze non domestiche;

Rilevato che le esenzioni/riduzioni previste nel Regolamento Comunale, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso;

Richiamato il vigente “Regolamento per l'applicazione della TARI”, approvato in data odierna;

Ritenuto necessario per dare seguito alle indicazioni del Regolamento Tari di cui sopra, stabilire che il Comune intende individuare annualmente con apposito atto di Giunta il numero delle rate e delle relative scadenze per il pagamento della TARI;



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

Considerato necessario introdurre una specifica agevolazione, anche per l'anno 2022, per la riduzione della TARI delle utenze non domestiche, sia parte fissa che variabile, alle attività indicate nelle sottostanti categorie e specificate nella descrizione con indicazione della percentuale di riduzione, in particolare per venire incontro alle difficoltà riscontrate a seguito l'emergenza sanitaria da COVID-19, e che ha determinato una crisi economica:

UTENZE NON DOMESTICHE		
Cat.	DESCRIZIONE	% riduzione
2.1	Musei, associazioni	0
2.2	Teatri	0
2.3	Autorimesse e magazzini (*) senza alcuna vendita diretta	0
2.4	Distributori carburanti, impianti sportivi	0
2.6	Esposizioni	0
2.7	Alberghi con ristorante	0
2.8	Alberghi senza ristorante	0
2.9	Case di cura e riposo	0
2.11	Uffici, agenzie	0
2.12	Studi professionali	0
2.13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	50
2.13	Ferramenta, elettrodomestici, telefonia, sementi, < 300 mq.	50
2.13	Agenzie di pompe funebri	0
2.14	Tabaccaio, plurilicenze	0



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

2.15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0
2.17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	50
2.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0
2.19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0
2.21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0
2.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	13
2.24	Bar, caffè, pasticceria	50
2.27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	50
2.31	Agriturismi	0
2.32	Altre strutture ricettive	0
2.33	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	0
2.33	Ferramenta, elettrodomestici, telefonia, sementi, >300 mq.	0

Atteso che l'onere finanziario per le suddette riduzioni, sulla base delle stime e proiezioni effettuate dall'ufficio, ammonta ad Euro 19.806,58 e che la somma trova copertura nell'avanzo di amministrazione vincolato (Allegato A/2) Rendiconto 2020 e Rendiconto 2021, in quanto trattasi di risorse trasferite all'Ente a titolo di emergenza;

Viste le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n. 444/2019, n.59/2020, n. 459/2021 in relazione TARI;

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto necessario per l'anno 2022, per quanto espresso in premessa, posticipare la bollettazione della TARI, modificando le scadenze di pagamento delle bollette TARI, stabilendo che sarà la Giunta ad individuarle annualmente;



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che il presente provvedimento è subordinato al rilascio del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2- bis, del D.L. 174/2012, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato;

Con voti n. 8 favorevoli e n.2 contrari (Benvenuta e Cimarelli)

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano economico finanziario – PEF , trasmesso da AURI, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, **allegato A**;
- 2) di approvare, le tariffe per la Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2022 per le categorie di utenze domestiche e non domestiche utilizzando i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, come risulta dal prospetto, **allegato B** parte integrante e sostanziale;
- 3) di procedere alla approvazione delle agevolazioni per emergenza COVID-19 alle categorie di attività economiche e nelle percentuali di esenzione indicate in premessa;
- 4) di stimare in Euro 19.806,58 le agevolazioni previste, nel rispetto dei limiti di cui al comma 660 dell'art.1 della Legge 147/2013;
- 5) di rinviare a successivo atto di Giunta la definizione delle scadenze del pagamento del ruolo TARI 2022, come indicato all'art.37 comma 1, del Regolamento Tari approvato in data odierna;
- 6) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
- 7) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza, con votazione unanime e separata, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134- 4° comma del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.



COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Provincia di Perugia

Il Presidente
Elisabetta Carletti

Il Segretario Comunale
Giulio Massi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs.82 del 7.3.2005 e norme collegate